

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

Il Giudice

- letto il ricorso ex artt. 36 e 38 del D.lgs. n. 198 / 2006 presentato in data 21.4.2010 dalla Consigliera di parità della Provincia di Bologna, Dott. Barbara Busi, su delega di ~~Carla~~ Sara, nei confronti di ~~Preziosi~~ S.n.c. di ~~De Luca e Marciante~~, in persona del l.r.p.t., rubricato al n. 1482 / 2010 r.g.l., per l'accertamento del carattere discriminatorio e la rimozione degli effetti del trasferimento (dal negozio sito in Comune di Casalecchio di Reno a quello sito in Bologna) e della modifica dell'articolazione dell'orario delle prestazioni della lavoratrice (da continuato a spezzato in corrispondenza col diverso regime di apertura dei due punti vendita) disposti nel gennaio 2010 e formalizzati in data 12.2.2010 in coincidenza col di lei rientro in servizio al termine dei consecutivi periodi di interdizione e congedo per maternità, di congedo parentale e di fruizione delle ferie maturate (concordate fino al 24.1.2010 ed "imposte" fino al 21.2.2010);

- letta la memoria difensiva della convenuta, portante contestazione dei presupposti tutti della domanda;

- sentite le parti alle udienze del 12.5 e 18.5.2010 e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione sulla disponibilità offerta dalla convenuta a concordare l'articolazione dell'orario di lavoro, fermo il trasferimento della sede di servizio e la discontinuità dell'orario delle prestazioni giornaliere;

- a scioglimento dell'assunta riserva,

osserva

~~Barbara Busi~~
~~Carla Sara~~
~~Preziosi~~
27-5-10

che, trascurate le circostanze dedotte inessenziali alla definizione del contesto e ferme le coordinate temporali di cui in premessa (coincidenza delle iniziative datoriali col rientro dalle assenze connesse alla maternità), risulta sul piano oggettivo, rilevante ex art. 25 D.lgs. n. 198 / 2006, manifestamente pregiudizievole per la lavoratrice madre, per un verso, il trasferimento ad un punto vendita, diverso da quello di assegnazione anteriormente alla maternità, sito in altro Comune (in contrasto col disposto dell'art. 56, D.lgs. n. 151 / 2001 posto a tutela della permanenza annuale, post nascita del figlio, nella medesima originaria unità produttiva: nella fattispecie fino al 15.4.2010), posto al centro della notoriamente congestionata area metropolitana di Bologna e più distante, spazialmente e, ancor più, in

termini di percorrenza, dalla residenza del di lei nucleo familiare; per altro verso, l'imposizione unilaterale di un orario spezzato rispetto al precedente orario continuato (in contrasto col disposto dell'art. 71 del c.c.n.l. che prevede l'articolazione consensuale fra le parti dell'orario di lavoro) in quanto comportante dilatazione dei "tempi di lavoro" a discapito del tempo dedicabile alle funzioni di accudienza ed educazione del bambino;

che, di contro alla suddetta duplicità dei pregiudizi e delle violazioni delle norme di legge e contrattuali, teleologicamente interpretabili unicamente pro e non contra la lavoratrice madre alla luce, fra l'altro, della specifica clausola generale antidiscriminatoria di cui all'art. 25, co. 2-bis, del D.lgs. n. 198 / 2006, la Società ha addotto e ribadito più volte in memoria difensiva, quale ragione dell'immutazione delle condizioni di lavoro della ~~lavoratrice~~, una situazione d'incompatibilità ambientale venutasi a creare presso il punto vendita di Casalecchio fra la lavoratrice e la responsabile del negozio nel corso del 2008, vale a dire diciotto mesi prima dei fatti in esame (risalendo all'agosto del 2008 l'ininterrotta assenza della lavoratrice), in dipendenza di "continui litigi, rimproveri verbali per trascuratezza e negligenza nell'assolvimento degli incarichi assegnati, incomprensioni e incompatibilità caratteriali";

che il suddetto massimo dettaglio offerto in memoria difensiva delle ragioni determinanti le scelte datoriali non è ovviamente deducibile in prova, come richiesto dalla resistente, non trattandosi di fatti e circostanze specifici, tanto più in difetto di allegazione di tempestive reazioni disciplinari a situazioni della descritta gravità;

che per quanto precede il ricorso va integralmente accolto, innanzitutto con riguardo alle domande reintegratorie;

che va altresì accolta la domanda risarcitoria della ricorrente che è provata nell'an, non soltanto per l'ovvia presunzione del pregiudizio morale ed esistenziale inferito a chiunque nelle medesime circostanze di peculiare debolezza e sensibilità veda ingiustamente e con modalità subdole (la postergazione in varia guisa del rientro e dell'assegnazione di sede) esposta a pericolo la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro e mortificata la propria dignità personale, ma anche perché è in atti la documentazione sanitaria che attesta, con le patologie e i periodi di assenza per malattia fruiti dal 22.2.2010, gli effetti sulla salute della lavoratrice del turbamento e dell'incertezza connessi ad una conflittualità artificiosamente creata;

che in via equitativa il predetto danno va determinato non in via forfettaria bensì in ragione della protrazione nel tempo della condotta antigiuridica e dei suoi effetti pregiudizievoli e quindi liquidato mediante una maggiorazione del 50 % delle retribuzioni spettanti alla lavoratrice con decorrenza dal gennaio 2010 sino a ristabilimento dello status quo ante delle condizioni locali ed orarie del suo rapporto di lavoro;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

in accoglimento del ricorso proposto dalla Consigliera di parità della Provincia di Bologna, ritenuta la nullità del trasferimento di sede e del mutamento dell'orario di lavoro di ~~Calabrese Sara~~,

ordina

a ~~Rezio S.n.c.~~ l'immediata reintegrazione di ~~Calabrese Sara~~ presso il negozio di Casalecchio di Reno (Bologna) con l'orario di lavoro continuato già convenuto ed anteriormente adottato;

condanna

~~Rezio S.n.c.~~ al risarcimento a favore di ~~Calabrese Sara~~ dei danni che liquida in ragione di una maggiorazione del 50 % delle retribuzioni con decorrenza dal gennaio 2010 sino alla reintegra nelle sopra specificate condizioni di lavoro.

Condanna ~~Rezio S.n.c.~~ al rimborso a favore della ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in € 2'200,00 per onorari ed € 800,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, il 24.5.2010

Il Giudice

Dott. Carlo Coco


Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

24 MAG 2010



Il Giudice
IL CANCELLIERE (C2)
DOTT. CARLO COCO